

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 4 settembre 2026

In Aosta, il giorno quattro (4) del mese di settembre dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Si fa menzione che l'Assessore Davide SAPINET è assente.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura segreteria della Giunta, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1016** OGGETTO :

APPROVAZIONE, NELL’AMBITO DELLA STAGIONE VENATORIA 2026-2027, DEL PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO SANITARIO SU UNGULATI, AVIFAUNA E CARNIVORI SELVATICI (CUP F75E26000190002) E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA PER L’ESECUZIONE DEL PIANO STESSO. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama la seguente normativa comunitaria:

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Richiama la seguente normativa nazionale e regionale:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*) e, in particolare, l'articolo 15, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*) e, in particolare, l'articolo 19, che stabilisce che l'Amministrazione regionale ricerca intese con le altre pubbliche amministrazioni, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.*);

- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 (*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.*);
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 (*Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.*);
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (*Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.*);
- la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2023, n. 1300 (*Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della l. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita il 25 marzo 2021 sul documento recante "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Rep. Atti n. 34/CSR).*);
- la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2026, n. 506 (*Approvazione del Piano regionale 2026 per la sorveglianza e risposta ai virus West Nile (WNV) e USUTU (USUV) in Valle d'Aosta.*);
- la deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2026, n. 659 (*Approvazione del calendario venatorio per la stagione di caccia 2026-2027.*).

Riferisce, sulla base di quanto riportato dalla Veterinaria regionale, che:

- la normativa comunitaria sulla salute animale si riferisce a tutti gli animali, compresi gli animali selvatici, quando sussiste il rischio di trasmissione di malattie ad altri animali o all'uomo;
- gli animali selvatici possono rappresentare potenziali serbatoi di molte malattie infettive e infestive e che talune di queste malattie possono essere trasmesse ad animali domestici e all'uomo, diventando potenzialmente causa di malattie zoonotiche;

e rende note:

- l'esigenza di acquisire continue informazioni sullo stato sanitario delle popolazioni di ungulati selvatici, al fine di effettuare una valutazione del rischio sanitario per le popolazioni domestiche e per l'uomo, considerate anche le modalità di gestione del bestiame in Valle d'Aosta che prevedono l'alpeggio, dove la possibilità di interscambio di agenti patogeni è molto elevato;
- la necessità di aumentare i controlli sulle specie selvatiche come possibili fonti di trasmissione di malattie infettive agli animali domestici quali, ad esempio, la tubercolosi, la brucellosi, la peste suina africana o la malattia emorragica del cervo (EHD);

- l'utilità di mantenere una costante informazione di tutti gli operatori della filiera della selvaggina circa i rischi sanitari connessi sia all'attività venatoria che al consumo delle carni, al fine di incentivare l'adozione di corretti comportamenti igienico-sanitari nel rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e non sottovalutare il problema del rischio sanitario;
- le indicazioni riportate in specifiche disposizioni comunitarie circa l'igiene della macellazione della selvaggina selvatica cacciata e la predisposizione di idonei corsi di formazione per i cacciatori in materia di igiene e sanità della selvaggina selvatica;
- l'importanza del ruolo assunto dai cacciatori, se opportunamente informati e/o addestrati, nella vigilanza sanitaria sulla selvaggina;
- la necessità di avere, nell'ambito della prevenzione delle malattie zoonotiche, un Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati, avifauna e carnivori selvatici e le attività connesse a tale Piano, in continuità con gli scorsi anni;
- l'esigenza di mantenere le attività di monitoraggio e prelievo di campioni biologici all'interno dei due attuali Centri di Controllo adeguatamente attrezzati, ubicati nelle stazioni forestali di Aymavilles e Pont-Saint-Martin, a cui potrà essere associato il Centro di lavorazione della selvaggina di Arnad denominato "La Kiuva".

Richiama la deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2025, n. 1320, con la quale si approvava il Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici e lo schema di convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV), per l'esecuzione del piano stesso, nell'ambito della stagione venatoria 2025-2026.

Riferisce che la S.C. Valle d'Aosta dell'IZSPLV è stata individuata dal Ministero della Sanità, con decreto 4 ottobre 1999, come Centro di Riferenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CeRMAS).

Richiama l'esperienza maturata dal CeRMAS dell'IZSPLV nelle precedenti stagioni venatorie presso i "Centri di Controllo selvaggina con monitoraggio sanitario", ubicati nelle stazioni forestali di Aymavilles e Pont-Saint-Martin e presso il Centro di lavorazione della selvaggina di Arnad denominato "La Kiuva".

Precisa che l'attività effettuata nei Centri di cui sopra, nell'ambito del sopracitato Piano regionale di monitoraggio sanitario, può essere utile anche ai fini della cessione diretta al consumatore finale o ad esercizi di vendita al dettaglio e di somministrazione a livello locale, costituendo un'occasione concreta di miglioramento della sicurezza igienico-sanitaria e della qualità alimentare.

Evidenzia che, nell'esecuzione del Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati, avifauna e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, inerente alla stagione venatoria 2026-2027, sono coinvolti anche la S.S. Biostatistica e Epidemiologia (BEAR) dell'IZSPLV, l'Assessorato agricoltura e risorse naturali, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e il Comitato Regionale per la Gestione Venatoria.

Rende noto, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (in quanto Centro di Riferenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici), nell'ambito della stagione venatoria 2024-2025, pervenuti in data 19 giugno 2026 e assunti agli atti con il protocollo n. 637/SAN, che l'analisi di tali risultati rende disponibili informazioni utili al fine di ridefinire le priorità dell'attività che si intende pianificare.

Evidenzia, in base ai risultati sopra citati e in attesa di ricevere gli esiti del monitoraggio effettuato nella stagione venatoria 2025-2026 e a quanto previsto nel Piano di monitoraggio sanitario ungulati e carnivori selvatici nell'ambito del periodo 2026-2027, trasmesso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (in quanto Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici) pervenuto in data 26 agosto 2026 e assunto agli atti con il protocollo n. 1117/VET:

- la necessità di proseguire il monitoraggio sanitario sulle specie cacciate relativo all'attuale stagione venatoria, basando l'attività su un piano di campionamento che permetta di esaminare un campione di fauna selvatica delle principali specie, rappresentativo dell'intero territorio regionale, attraverso un disegno stratificato per aree geografiche, mantenendo le attività di monitoraggio e prelievo di campioni biologici degli ungulati all'interno dei 2 Centri di Controllo adeguatamente attrezzati a cui potrà essere associato il Centro di lavorazione della selvaggina di Arnad denominato "La Kiuva";
- che le numerosità complessive raggiunte serviranno a escludere la presenza di talune patologie, sulla base di soglie di prevalenza svelabili (design prevalence) sufficientemente basse, o a ottenere stime di prevalenza sufficientemente precise;
- che, al fine di garantire la rappresentatività sfruttando la selezione casuale dei singoli animali esaminati, si propone un campionamento di tipo casuale sistematico per il camoscio (esame di almeno 100 capi abbattuti, attribuendo a ciascun Centro di Controllo la numerosità derivante dalla stratificazione su base geografica), mentre per le altre specie (capriolo, cervo e cinghiale), considerata la riduzione delle popolazioni e dei conferimenti ai Centri di Controllo, si propone invece il campionamento di tutti i capi pervenuti;
- che la Struttura flora e fauna del Dipartimento agricoltura e risorse naturali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, per l'esercizio delle proprie competenze, quali la trattazione delle tematiche in materia di protezione, conservazione, miglioramento e gestione della fauna selvatica, nonché di protezione della fauna minore, la predisposizione e l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria nonché la gestione e la manutenzione delle strutture regionali inerenti alla gestione faunistica, dispone dei dati di consistenza e di densità delle popolazioni faunistiche della Regione e che tali dati costituiscono un elemento essenziale per condurre le necessarie valutazioni epidemiologiche riguardo alle malattie dei selvatici riscontrate e, nel caso della consistenza, il denominatore per il calcolo della percentuale di prevalenza e di incidenza di tali patologie;
- che le informazioni ottenute dal Piano di monitoraggio sanitario sul cacciato (monitoraggio/sorveglianza attivo/a) saranno ulteriormente integrate con quelle ottenute dall'esame delle carcasse degli animali rinvenuti morti (la cui provenienza è invece sovrapponibile all'intero territorio regionale) derivanti dall'attività continua di sorveglianza passiva.

Richiama la legge regionale 29 ottobre 2013, n. 15 (*Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 13 luglio 2001, n. 11.*) che approva, in allegato, l'Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento dell'IZS e in particolare:

- l'articolo 1 (Competenze), comma 2 dell'Accordo, il quale elenca, tra le funzioni dell'IZS, la ricerca sperimentale sulla eziologia, la patogenesi e la profilassi delle malattie infettive degli animali e in particolare delle zoonosi;
- l'articolo 12 (*Organizzazione*), comma 1 dell'Accordo, il quale stabilisce che l'Istituto è ripartito in laboratori ed uffici amministrativi, dislocati presso la sede centrale di Torino e le sezioni periferiche, individuate nell'ambito del Regolamento per l'ordinamento dei servizi interni dell'Istituto, e l'articolo 23 (*Le sezioni territoriali*) di tale Regolamento che rileva la Struttura Complessa Valle d'Aosta tra le Sezioni Territoriali dell'Istituto;
- l'articolo 16 (*Prestazioni rese nell'interesse di terzi*) dell'Accordo, il quale dispone che l'Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, a condizione che: a) non venga arrecato pregiudizio all'attività istituzionale; b) siano adottate le misure necessarie ad evitare conflitti d'interessi; c) non si ingenerino indebiti vantaggi per i soggetti contraenti; d) sia assicurata una gestione contabile ed amministrativa separata da quella ordinaria dell'Istituto; e) per le prestazioni erogate a titolo oneroso si faccia riferimento al tariffario relativo alle prestazioni che comportano il pagamento di un corrispettivo, definito e aggiornato periodicamente dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, nel rispetto delle indicazioni ministeriali.

Specifica, quindi, sentiti i competenti uffici, che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ente di diritto pubblico controllato, possiede adeguate professionalità per dare esecuzione al Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati, avifauna e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, in quanto Centro di Riferenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CeRMAS) presso la S.C. Valle d'Aosta.

Riferisce che, in base alle attività di cui sopra, la Veterinaria regionale ritiene che le attività previste dal Piano di monitoraggio sopracitato, che non rappresentano attività istituzionali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, non sono contemplate da nessun piano nazionale e che, pertanto, costituiscono prestazioni a pagamento e attività essenziali per la Regione per il mantenimento dello status di indenne da malattie come la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina e ovi-caprina e la rinotracheite infettiva bovina.

Rende noto che i competenti uffici hanno esaminato la nota della S.C. Valle d'Aosta (CeRMAS) dell'IZSPLV, pervenuta in data 26 agosto 2026 e acquisita agli atti con il protocollo con n. 1117/VET, con cui l'Istituto medesimo comunica la disponibilità all'esecuzione del Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati, avifauna e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, per un ammontare complessivo di euro 40.000,00 a carico dell'Amministrazione regionale, che include costi pari a euro 30.210,16 per l'acquisto di reagenti, pari a euro 3.500,00 per gli spostamenti sul territorio per i campionamenti e i corsi di formazione e pari a euro 6.289,84 per l'acquisto di materiale di consumo.

Riferisce che la disponibilità di esecuzione del Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati, avifauna e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, di cui sopra, ha l'obiettivo di dare continuità all'attività di raccolta dei campioni e riguarda l'effettuazione di prelievi e campionamenti nei due Centri di Controllo dei selvatici a cui potrà essere associato il Centro di lavorazione della selvaggina di Arnad denominato "La Kiuva".

Ricorda che il Dipartimento regionale competente ritiene necessario proseguire il Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati, avifauna e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, nell'ambito della stagione venatoria 2026-2027, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico

Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in quanto Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CeRMAS) presso la S.C. Valle d'Aosta.

Rende noto che la Veterinaria regionale, alla luce delle considerazioni sopra riportate, ritiene che il preventivo di spesa proposto dalla S.C. Valle d'Aosta dell'IZSPLV per la realizzazione del piano in oggetto, pari a euro 40.000,00, sia congruo e coerente con i prezzi correnti di mercato praticati per analoghe prestazioni nonché relativo ad attività di interesse dell'Amministrazione regionale e giudica che tale proposta sia da considerarsi più vantaggiosa rispetto ad una proposta di preventivo calcolata su base tariffaria per ogni singola voce di costo.

Informa che il documento presentato contiene la proposta di prosecuzione dei piani di monitoraggio già avviati negli scorsi anni.

Propone, quindi, l'approvazione del *Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati, avifauna e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, nell'ambito della stagione venatoria 2026-2027*, individuato nell'allegato 1 alla presente proposta di deliberazione e condiviso per le vie brevi con l'Istituto stesso.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

richiamato l'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.);

ritenuto di approvare il *Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati, avifauna e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, nell'ambito della stagione venatoria 2026-2027*, che si avvale della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in quanto Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CeRMAS), individuato nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 del 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

considerato che la Veterinaria regionale ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027, nell'ambito del Programma n. 13.007 "*Ulteriori spese in materia sanitaria*", attribuisce al medesimo Dipartimento le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

considerato che la Veterinaria regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, nell'ambito della stagione venatoria 2026-2027, il *Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati, avifauna e carnivori selvatici in Valle d'Aosta*, di cui all'allegato 1, che si

avvale della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in quanto Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CeRMAS) e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (CUP F75E26000190002);

- 2) di approvare lo schema di convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in quanto Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CeRMAS), nell'ambito della stagione venatoria 2026-2027, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'esecuzione del Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati, avifauna e carnivori selvatici in Valle d'Aosta, di cui al punto precedente, per una spesa complessiva di euro 40.000,00 (quarantamila/00);
- 3) di dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente provvederà la Veterinaria regionale coordinatrice del Dipartimento Veterinario regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
- 4) di approvare la spesa complessiva di euro 40.000,00 (quarantamila/00) a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (codice debitore 31493), prenotandola sul capitolo U0020846 (*Spese per i servizi sanitari per la prevenzione e la gestione di emergenze sanitarie derivanti da malattie degli animali*) del bilancio finanziario gestionale regionale per il triennio 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità, e di ripartirla come di seguito indicato:
 - euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00) a valere sull'esercizio finanziario 2026;
 - euro 30.500,00 (trentamilacinquecento/00) a valere sull'esercizio finanziario 2027;
- 5) di stabilire che l'importo di cui sopra venga corrisposto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta secondo la seguente ripartizione:
 - euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00) all'avvio delle attività di cui trattasi ed entro il 31 ottobre 2026, su presentazione di apposita richiesta;
 - euro 30.500,00 (trentamilacinquecento/00) a saldo e comunque entro il 31 dicembre 2027, a conclusione e previa presentazione della rendicontazione finale del Piano di monitoraggio in oggetto;
- 6) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno della spesa di cui al punto 4) della presente deliberazione;
- 7) di stabilire che la S.C. Valle d'Aosta (CeRMAS) dell'IZSPLV effettui una rendicontazione finale del piano di monitoraggio in oggetto e invii al Dipartimento regionale competente in materia veterinaria dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali i risultati del monitoraggio effettuato entro il 31 agosto 2027;
- 8) di stabilire, altresì, che le eventuali ulteriori modalità di rendicontazione saranno definite con successivo provvedimento della Veterinaria regionale;
- 9) di stabilire che, a conclusione dell'attività, vengano divulgati i risultati del monitoraggio e le eventuali misure di prevenzione previste ai portatori di interesse del territorio regionale;
- 10) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del competente Dipartimento dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, al Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del

Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali e al Comitato Regionale per la Gestione Venatoria;

- 11) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sezione Sanità.

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1016 del 4 settembre 2026

PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO SANITARIO SU UNGULATI, AVIFAUNA E CARNIVORI SELVATICI IN VALLE D'AOSTA NELL'AMBITO DELLA STAGIONE VENATORIA 2026-2027 (CUP F75E26000190002).

1. Ipotesi di lavoro

La S.C. Valle d'Aosta, in collaborazione con la S.S. Biostatistica e Epidemiologia (BEAR), propone di basare l'attività futura su un piano di campionamento che permetta di esaminare un campione di fauna selvatica cacciata delle principali specie, rappresentativo dell'intero territorio regionale, attraverso un disegno stratificato per aree geografiche. Allo scopo si prevede di mantenere le attività di monitoraggio e prelievo di campioni biologici all'interno dei 2 Centri di Controllo adeguatamente attrezzati a cui potrà essere associato il Centro di lavorazione della selvaggina di Arnad denominato "La Kiuva". Le numerosità complessive raggiunte serviranno a escludere la presenza di talune patologie, sulla base di soglie di prevalenza svelabili (*design prevalence*) sufficientemente basse, o a ottenere stime di prevalenza sufficientemente precise.

Per garantire la rappresentatività sfruttando la selezione casuale dei singoli animali esaminati si propone un campionamento di tipo casuale sistematico attribuendo a ciascun centro la numerosità derivante dalla stratificazione su base geografica; a tale fine sono stati utilizzati i dati, forniti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta - Struttura flora e fauna, relativi al totale degli animali abbattuti nelle precedenti stagioni venatorie, suddivisi per specie, transitati nei 2 Centri di Controllo con monitoraggio sanitario e campionati dal personale del CeRMAS.

Per semplicità ed efficienza la numerosità campionaria è stata definita in modo da svelare la presenza di un determinato patogeno con una *design prevalence* predefinita e comune a tutti i patogeni. Per il camoscio si suggerisce di stabilire l'esame di almeno 100 capi abbattuti in modo da svelare per ciascuna patologia considerata una prevalenza di almeno il 3%. Per le altre specie (capriolo, cinghiale e cervo) si suggerisce di campionare tutto il pervenuto ai Centri di Controllo. Il numero finale dei capi che verranno campionati dovrà risultare sempre maggiore di 100 per il camoscio in modo da garantire il raggiungimento della numerosità definita anche nel caso in cui alcuni campioni risultassero inidonei. Per le altre specie (capriolo, cinghiale e cervo), considerata la riduzione delle popolazioni e della conseguente diminuzione del numero di animali conferiti ai Centri di Controllo, si suggerisce di campionare tutti i capi in arrivo ai centri di controllo e di effettuare quindi un campionamento casuale semplice e non sistematico, così da massimizzare il numero di individui campionati.

Anche per i Leporidi e i Galliformi, per i quali il totale degli animali abbattuti nella precedente stagione venatoria è risultato esiguo, con il prelievo di poche unità, occorre campionare tutti gli animali che affluiscono ai 2 Centri di Controllo.

Le informazioni ottenute dal Piano di monitoraggio sanitario sul cacciato (monitoraggio/sorveglianza attivo/a) saranno ulteriormente integrate con quelle ottenute dall'esame delle carcasse degli animali rinvenuti morti (la cui provenienza è invece sovrapponibile all'intero territorio regionale) derivanti dall'attività continua di sorveglianza passiva.

2. Supporto tecnico ai diversi Piani di sorveglianza nazionale

- Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2025-2027 della Peste Suina Africana e Attività di sorveglianza nazionale per la Peste Suina Classica;
- Piano nazionale di sorveglianza dell'Influenza aviaria 2026;
- Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025 (proroga al 31/12/2026).

3. Supporto tecnico al monitoraggio della specie lupo in Valle d'Aosta con particolare riferimento agli animali rinvenuti morti (esami necroscopico-forensi e indagini tossicologiche).

4. Analisi di laboratorio per Piano selvatici RAVA 2025-2026

Per il dettaglio delle analisi di laboratorio per il Piano selvatici RAVA si rimanda alla Tabella 1. Quale supporto tecnico al territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta il Laboratorio della S.S. Patologia della Fauna Selvatica, anche con l'intento di implementare le metodiche di Diagnostica virologica, propone quanto segue:

- ***Proseguimento del monitoraggio di patologie soggette a Profilassi di Stato*** (Tubercolosi, Brucellosi, Bluetongue, ecc.) ***o sottoposte a Piani di Sorveglianza*** (Pesti suine, Influenza aviaria, WND, Rabbia silvestre ecc.).

Da campionare: organi target e siero di sangue quando disponibile (circa 100 animali).

- ***Proseguimento ricerca di Salmonella spp., Yersinia enterocolitica e Campylobacter spp.*** in ungulati e carnivori selvatici mediante metodi classici (isolamento) o con metodi PCR.

Da campionare: fegato, feci (circa 100 animali).

- ***Proseguimento ricerca Toxoplasma gondii*** in ungulati e carnivori selvatici (circa 100 animali).

Da campionare: muscolo da sottoporre a PCR (circa 100 animali).

- ***Proseguimento del monitoraggio per Echinococcus spp.*** in carnivori selvatici mediante Real time PCR.
Da campionare: feci (circa 50 animali).
- ***Proseguimento del monitoraggio del cimurro*** in carnivori selvatici mediante Real time RT-PCR.
Da campionare: SNC/vescica/polmone/milza (circa 70 animali).
- ***Proseguimento del monitoraggio delle ectoparassitosi*** (es. zecche) ***ed endoparassitosi*** (es. taenia sp.) negli animali selvatici.
Da campionare: parassiti (circa 100 animali).
- ***Proseguimento della ricerca di PANCORONAVIRUS*** (su animali selvatici).
Da campionare: organi (intestino-polmone) (circa 100 animali).
- ***Proseguimento del monitoraggio del virus dell'Epatite E*** in ungulati e carnivori selvatici.
Da campionare: feci e/o fegato da sottoporre a Real time PCR (circa 100 animali).
- ***Proseguimento ricerca della Malattia Emorragica Epizootica del Cervo (EHD)*** nei cervidi.
Da campionare: milza (circa 50 animali).
- ***Proseguimento ricerca Mycoplasma conjunctivae*** nel camoscio.
Da campionare: tamponi oculo-congiuntivali da sottoporre a Real time PCR (circa 100 animali).
- ***Proseguimento ricerca Trichinella spp.*** nel cinghiale e carnivori selvatici.
Da campionare: muscolo diaframma o tibiale da sottoporre a digestione cloruro-peptica (circa 100 animali).
- ***Proseguimento ricerca Leptospira spp.*** nel cinghiale e nei carnivori selvatici.
Da campionare: rene da sottoporre a PCR (circa 100 animali)
- ***Proseguimento ricerca Sindrome della lepre bruna (EBHS) e Tularemia*** nei leporidi selvatici.
Da campionare: fegato/milza da sottoporre a PCR (tutti i leporidi pervenuti).

Tabella 1.

PROPOSTA SCHEMA DI CAMPIONAMENTO 2026-2027		
PATOGENI DA INDAGARE PIANO VDA 2026-2027	SPECIE	STIMA CAMPIONI PREVISTI PER ANALISI
Mycoplasma conjunctivae	Camoscio	~ 100
Corynebacterium pseudotuberculosis	Camoscio	~ 100
Bluetongue e EHD	Ungulati	~ 50
Ricerca micobatteri	Ungulati	~ 100
Trichinella spp.	Carnivori e cinghiale	~ 100
Echinococcus spp.	Carnivori	~ 50
Brucella spp.	Ungulati e Leporidi	~ 100
Virus Aujeszky	Cinghiale	~ 100
Peste Suina Africana e Classica	Cinghiale	Tutti i cinghiali rinvenuti morti
Virus Rabbia Silvestre	Carnivori	Tutti i carnivori
Rogna sarcoptica	Carnivori e Cinghiale	~ 100
Leptospirosi	Cinghiale e carnivori	~ 100
Toxoplasma gondii	Ungulati e carnivori	~ 100
Yersinia enterocolitica, Salmonella spp, Campylobacter spp	Ungulati e carnivori	~ 100
Cimurro	Canidi e mustelidi	~ 70
Epatite E (HEV)	Ungulati e carnivori	~ 100
Coronavirus	Tutte le specie	~ 100
Influenza aviaria, Malattia di NewCastle, Arbovirosi (WND, USUTUV), Infezioni da Chlamydiaceae	Avifauna	Tutti i volatili
Malattie da zecche	Tutte le specie	~ 100
Sindrome della lepre bruna (EBHS) e Tularemia	Leporidi selvatici	Tutti i leporidi

Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1016 del 4 settembre 2026

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO SANITARIO SU UNGULATI, AVIFAUNA E CARNIVORI SELVATICI IN VALLE D'AOSTA, NELL'AMBITO DELLA STAGIONE VENATORIA 2026-2027 (CUP F75E26000190002).

TRA

la **Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste** – Codice Fiscale 80002270074 – in seguito denominata “*Regione*”, in persona della Veterinaria regionale coordinatrice del Dipartimento veterinario regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, domiciliata ai fini del presente atto in Aosta, via J. B. de Tillier, 30, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____;

E

l'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta** – Codice Fiscale e Partita IVA 05160100011 – di seguito denominato “*Istituto*”, rappresentato per la firma della presente Convenzione dal Direttore Generale, domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via Bologna, 148;

nel seguito singolarmente la “*Parte*” e congiuntamente “*le Parti*”.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____, è stato approvato il *Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati, avifauna e carnivori selvatici in Valle d'Aosta nell'ambito della stagione venatoria 2026-2027*, che si avvale della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in quanto Centro di Riferenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici, unitamente allo schema di convenzione;
- con la deliberazione di cui al punto precedente è stata altresì approvata la spesa complessiva di euro 40.000,00 (quarantamila/00) a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, prenotandola sul capitolo U0020846 (*Spese per i servizi sanitari per la prevenzione e la gestione di emergenze sanitarie derivanti da malattie degli animali*) del bilancio finanziario gestionale regionale per il triennio 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*) e, in particolare, l'articolo 15, prevede che le

amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*) e, in particolare, l'articolo 19, stabilisce che l'Amministrazione regionale ricerca intese con le altre pubbliche amministrazioni, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge regionale 29 ottobre 2013, n. 15 (*Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 13 luglio 2001, n. 11.*) che approva, in allegato, l'Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento dell'IZS e in particolare:

l'articolo 1 (*Competenze*), comma 2 dell'Accordo, il quale elenca, tra le funzioni dell'IZS, la ricerca sperimentale sulla eziologia, la patogenesi e la profilassi delle malattie infettive degli animali e in particolare delle zoonosi;

- l'articolo 12 (*Organizzazione*), comma 1 dell'Accordo, il quale stabilisce che l'Istituto è ripartito in laboratori ed uffici amministrativi, dislocati presso la sede centrale di Torino e le sezioni periferiche, individuate nell'ambito del Regolamento per l'ordinamento dei servizi interni dell'Istituto, e l'articolo 23 (*Le sezioni territoriali*) di tale Regolamento che rileva la Struttura Complessa Valle d'Aosta tra le Sezioni Territoriali dell'Istituto;
 - l'articolo 16 (*Prestazioni rese nell'interesse di terzi*) dell'Accordo, il quale dispone che l'Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, a condizione che: a) non venga arrecato pregiudizio all'attività istituzionale; b) siano adottate le misure necessarie ad evitare conflitti d'interessi; c) non si ingenerino indebiti vantaggi per i soggetti contraenti; d) sia assicurata una gestione contabile ed amministrativa separata da quella ordinaria dell'Istituto; e) per le prestazioni erogate a titolo oneroso si faccia riferimento al tariffario relativo alle prestazioni che comportano il pagamento di un corrispettivo, definito e aggiornato periodicamente dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, nel rispetto delle indicazioni ministeriali.
- le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali, per il raggiungimento degli obiettivi del sopracitato Piano e al fine di dare attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____, intendono stipulare la presente Convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(*Oggetto*)

La Regione affida all'Istituto l'incarico per l'esecuzione del *Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati, avifauna e carnivori selvatici in Valle d'Aosta nell'ambito della stagione venatoria 2026-2027*, che consentirà alla Regione stessa di acquisire informazioni sullo stato sanitario delle popolazioni di ungulati, avifauna e carnivori selvatici del territorio regionale, al fine di:

- effettuare una valutazione del rischio sanitario per le popolazioni domestiche e per l'uomo;

- individuare le possibili misure di profilassi diretta a difesa della salute umana e animale, intesa come popolazione sia domestica che selvatica;
- conoscere i rischi sanitari connessi all'attività venatoria, per adottare comportamenti idonei rispettando le basilari norme per la salvaguardia della salute pubblica.

L'Istituto opera tramite proprie professionalità e designa quale persona incaricata a tenere i rapporti con la Regione, nonché responsabile del corretto, tempestivo e congruo svolgimento dell'incarico, il Direttore della S.C. Valle d'Aosta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

La Regione e l'Istituto si impegnano, ognuno per le proprie competenze e in base a quanto previsto nel presente atto, a collaborare al fine di portare a termine le attività indicate nell'articolo 3 della presente Convenzione.

Articolo 2

(Durata)

L'incarico ha durata dall'inizio della stagione venatoria 2026-2027 al 31 maggio 2027.

Articolo 3

(Descrizione delle attività)

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione le risorse umane, tecniche e finanziarie, necessarie per l'esecuzione del *Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati, avifauna e carnivori selvatici in Valle d'Aosta nell'ambito della stagione venatoria 2026-2027*.

L'Istituto propone, per semplicità ed efficienza, di definire la numerosità campionaria in modo da svelare la presenza di un determinato patogeno con una *design prevalence* predefinita e comune a tutti i patogeni. Per il camoscio suggerisce di stabilire l'esame di almeno 100 capi abbattuti in modo da svelare per ciascuna patologia considerata una prevalenza di almeno il 3%. Per le altre specie (capriolo, cinghiale e cervo) suggerisce di campionare tutto il pervenuto ai Centri di Controllo.

Tale Piano consiste:

- nell'esecuzione, presso i due Centri di Controllo della fauna selvatica adeguatamente attrezzati (Aymavilles e Pont-Saint-Martin) ai quali potrà essere associato il Centro di lavorazione della selvaggina di Arnad denominato "La Kiuva", di appropriati controlli e campionamenti sanitari su ungulati, avifauna e carnivori selvatici oggetto di prelievo venatorio, abbattimento selettivo o decesso sul territorio;
- nell'esecuzione di controlli biometrici;
- nell'implementazione dell'osservatorio epidemiologico per le malattie degli animali selvatici;
- nella ricerca per la diagnosi delle patologie indicate nella tabella 1 con la relativa numerosità campionaria, su campioni biologici di animali cacciati, incidentati o morti e consegnati dal cacciatore o dal personale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta;
- nel calcolo della percentuale di prevalenza delle malattie riscontrate utilizzando a denominatore i dati forniti dalla Struttura Flora e fauna e dal Corpo Forestale della Valle d'Aosta dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali;
- nello studio epidemiologico-statistico di tali patologie con riferimento agli anni precedenti, oggetto del presente piano di monitoraggio.

Tabella 1.

PROPOSTA SCHEMA DI CAMPIONAMENTO 2026-2027		
PATOGENI DA INDAGARE PIANO VDA 2026-2027	SPECIE	STIMA CAMPIONI PREVISTI PER ANALISI
Mycoplasma conjunctivae	Camoscio	~ 100
Corynebacterium pseudotuberculosis	Camoscio	~ 100
Bluetongue e EHD	Ungulati	~ 50
Ricerca micobatteri	Ungulati	~ 100
Trichinella spp.	Carnivori e cinghiale	~ 100
Echinococcus spp.	Carnivori	~ 50
Brucella spp.	Ungulati e Leporidi	~ 100
Virus Aujeszky	Cinghiale	~ 100
Peste Suina Africana e Classica	Cinghiale	Tutti i cinghiali rinvenuti morti
Virus Rabbia Silvestre	Carnivori	Tutti i carnivori
Rogna sarcoptica	Carnivori e Cinghiale	~ 100
Leptospirosi	Cinghiale e carnivori	~ 100
Toxoplasma gondii	Ungulati e carnivori	~ 100
Yersinia enterocolitica, Salmonella spp, Campylobacter spp	Ungulati e carnivori	~ 100
Cimurro	Canidi e mustelidi	~ 70
Epatite E (HEV)	Ungulati e carnivori	~ 100
Coronavirus	Tutte le specie	~ 100
Influenza aviaria, Malattia di NewCastle, Arbovirosi (WND, USUTUV), Infezioni da Chlamydiaceae	Avifauna	Tutti i volatili
Malattie da zecche	Tutte le specie	~ 100
Sindrome della lepre bruna (EBHS) e Tularemia	Leporidi selvatici	Tutti i leporidi

L'Istituto si impegna, inoltre, a mettere a disposizione dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e dell'Azienda USL della Valle d'Aosta tutti i referti analitici e a rendicontare entro il 31 agosto 2027 l'attività espletata, con gli eventuali suggerimenti delle misure di prevenzione da intraprendere.

Articolo 4

(Corrispettivo e modalità di pagamento)

Il corrispettivo onnicomprensivo dell'incarico suddetto a carico dell'Amministrazione regionale, quantificato in euro 40.000,00 (quarantamila/00) è soggetto a fatturazione e sarà corrisposto a rendicontazione del piano di monitoraggio in oggetto, a seguito della trasmissione da parte dell'Istituto alla Regione della documentazione completa attestante la spesa effettivamente sostenuta, comprensiva delle attestazioni di pagamento, e a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di verifica della documentazione stessa.

L'Istituto si obbliga ad indicare il Codice Unico di Progetto (CUP F75E26000190002) su tutti gli atti amministrativi e contabili.

Alla copertura delle spese relative alle attività di interesse del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CeRMAS) provvede lo stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta con risorse interne.

Qualora non siano stati interamente spesi i fondi eventualmente già trasferiti o non siano stati accuratamente rendicontati, l'Istituto si impegna a restituire alla Regione quanto eccedente entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione.

Articolo 5

(Obbligo di riservatezza)

L'Istituto si impegna affinché le notizie e i dati relativi alla Regione, comunque venuti a conoscenza del proprio personale o di chiunque collabori alla sua attività in relazione all'incarico contrattuale, non siano in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicate o divulgate a terzi e non siano utilizzate da parte sua o da parte di chiunque collabori all'attività senza il preventivo consenso della Regione. L'Istituto garantisce che gli obblighi di riservatezza sono assunti anche per il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente Convenzione.

Le Parti sono vincolate ad ottemperare agli impegni oggetto della presente Convenzione nel rispetto della normativa posta a tutela dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modificazioni e integrazioni); pertanto, i dati personali saranno, reciprocamente, trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto della presente Convenzione. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente Convenzione e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

Articolo 6

(Inadempienze e penali)

Nel caso in cui la Regione riscontri all'Istituto una non corretta esecuzione del servizio prestato – per causa ad esso imputabile – nel rispetto degli impegni indicati nei precedenti articoli della presente convenzione, la Regione applicherà una penale nell'ammontare dell'uno per mille (1‰) dell'importo netto del corrispettivo previsto dall'articolo 4 della presente Convenzione per ogni giorno di ritardo e con il limite massimo del dieci per cento (10%) del corrispettivo stesso; fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2237 del Codice civile in materia di recesso da applicarsi anche qualora il ritardo nella fornitura delle prestazioni ecceda di oltre il cinquanta per cento (50%) il termine pattuito.

Le penali sono decurtate direttamente dai corrispettivi dovuti.

L'applicazione della penale lascia impregiudicate le eventuali ulteriori azioni per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella fornitura delle prestazioni.

In pendenza del periodo tra lo spirare del termine pattuito e l'effettiva fornitura delle prestazioni non si potranno conferire all'Istituto ulteriori incarichi.

Articolo 7

(Recesso e risoluzione)

La Regione può esercitare in qualunque momento la facoltà di recesso disciplinata dall'articolo 2237 del Codice civile.

La Regione può altresì procedere alla revoca del presente incarico nel caso di violazione del segreto d'ufficio da parte dell'Istituto. In tal caso, fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati, la Regione si impegna a corrispondere all'Istituto l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata recessione.

Le parti possono risolvere consensualmente il presente contratto, stabilendo di comune accordo modalità e condizioni.

Articolo 8

(Controversie)

Le Parti si impegnano ad agire secondo buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione e, nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione e sull'esecuzione della stessa, a cercare una soluzione in via amichevole.

In caso di mancato accordo, per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

Articolo 9

(Registrazione e imposta di bollo)

Trattandosi di scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.

La presente Convenzione è stipulata in modalità digitale ed è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Parte I, Allegato A, assolta in modalità virtuale dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d'Aosta – prot. n. 8174/2012.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
LA VETERINARIA REGIONALE
COORDINATRICE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO REGIONALE

(documento sottoscritto digitalmente)

PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E
VALLE D'AOSTA – SEZIONE REGIONALE DI AOSTA –
IL DIRETTORE GENERALE

(documento sottoscritto digitalmente)